

A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della legge sul governo della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 24/05 – testo ufficiale consolidato, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 e 163/22), il governo della Repubblica di Slovenia emette il seguente

REGOLAMENTO
sull'uso dell'etichetta “Buona scelta” per facilitare l'identificazione degli alimenti con una
composizione nutrizionale favorevole

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto)

(1) Il presente regolamento specifica l'uso dell'etichetta “Buona scelta” (di seguito “l'etichetta”) per facilitare l'identificazione degli alimenti con una composizione nutrizionale favorevole, le condizioni che gli alimenti devono soddisfare quando utilizzano l'etichetta, compresi l'uso nei media, l'immagine grafica dell'etichetta, l'istituzione di un elenco di alimenti con l'etichetta, il controllo sull'uso dell'etichetta e le sanzioni per le infrazioni.

(2) Il presente regolamento, in conformità dell'articolo 35 e dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1) (di seguito “regolamento (UE) n. 1169/2011”), prevede forme supplementari di indicazione e visualizzazione del valore nutrizionale degli alimenti sotto forma grafica o di simbolo, monitorando così tali alimenti immessi sul mercato della Repubblica di Slovenia.

(3) Il presente regolamento è emanato secondo la procedura d'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(4) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti che, conformemente alla legislazione nazionale che garantisce un livello equivalente di protezione dell'interesse pubblico quale definito nella legislazione della Repubblica di Slovenia, sono legalmente:

- realizzati o commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Turchia oppure
- realizzati nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che sono altresì firmatari dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Articolo 2
(Definizioni)

I termini utilizzati nel presente regolamento hanno i seguenti significati:

1. "imballaggio": l'imballaggio come definito dal regolamento che disciplina gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
2. "media": i media come definiti dalla legge che disciplina i media;
3. "alimento non confezionato": l'alimento quale definito dalle norme che disciplinano l'etichettatura generale degli alimenti non confezionati;
4. "operatore del settore alimentare": una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure in materia di sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e i nomi dei gruppi permanenti di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 2024/908 del 20.3.2024), che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, informa in merito all'uso dell'etichetta "Buona scelta";
5. "composizione nutrizionale favorevole dell'alimento": indica che l'alimento di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento:
 - è a basso contenuto di grassi, grassi saturi, zuccheri o sale,
 - ha un elevato contenuto di fibre alimentari, o
 - presenta un basso valore energetico;
6. "uso dell'etichetta": la marcatura, la presentazione o la pubblicità degli alimenti recanti l'etichetta;
7. "spazio sicuro": lo spazio vuoto intorno all'etichetta, determinato dall'immagine grafica integrata di cui all'allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento e garantisce la leggibilità dell'etichetta e la sua importanza;
8. "alimenti confezionati per la vendita diretta": alimenti quali definiti dalle norme che disciplinano l'etichettatura generale degli alimenti non confezionati;
9. "alimento preparato per il consumo": alimenti che sono stati trasformati dall'operatore del settore alimentare in modo da essere adatti al consumo senza preparazione o cottura preliminare.

II. UTILIZZO DELL'ETICHETTA, DELL'IMMAGINE GRAFICA E DELL'ELENCO DEGLI ALIMENTI

Articolo 3 (Uso dell'etichetta)

(1) L'uso dell'etichetta è volontario.

(2) L'etichetta può essere utilizzata per gli alimenti confezionati e non confezionati e per gli alimenti confezionati per la vendita diretta, conformemente alle condizioni di utilizzo dell'etichetta nei gruppi di alimenti e ai valori limite dei nutrienti negli alimenti di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

(3) Nella produzione di un alimento di cui al paragrafo precedente non sono utilizzati:

- additivi appartenenti alla classe funzionale degli edulcoranti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1451 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) (GU L 2024/1451 del 27.5.2024) (di seguito "regolamento (CE) n. 1333/2008"), e
- coloranti elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4) Per i prodotti alimentari che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, si utilizza l'immagine grafica dell'etichetta di cui all'allegato 2, che è parte integrante del presente regolamento.

(5) Anche gli alimenti di cui al paragrafo precedente devono essere etichettati conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 4 (Forma e dimensioni dell'etichetta)

(1) L'etichetta è costituita da un simbolo grafico a forma di lettera Q, che rappresenta la qualità nutrizionale dell'alimento, un'immagine del cuore al centro, la scritta "BUONA SCELTA" e uno spazio sicuro.

(2) L'etichetta deve avere sempre la stessa forma. Sono consentiti solo ingrandimenti e riduzioni dell'etichetta nel suo complesso.

(3) L'etichetta è posizionata nel campo visivo centrale dell'imballaggio.

(4) Le dimensioni dell'etichetta sono di almeno 10 mm di larghezza e possono essere ridotte a una larghezza minima di 8 mm nel caso di piccoli imballaggi e prodotti.

(5) Le dimensioni della scritta "BUONA SCELTA" sono sempre proporzionali alla dimensione del simbolo grafico e alla base o al margine di sicurezza. Non sono consentite riduzioni o ingrandimenti della scritta "BUONA SCELTA" indipendentemente dal simbolo grafico.

(6) Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'immagine grafica dell'etichetta di cui all'allegato 2, lettera e), del presente regolamento può essere utilizzata senza la scritta "BUONA SCELTA", se la larghezza dell'etichetta è pari a 8 mm per gli imballaggi e i prodotti di piccole dimensioni.

(7) L'immagine grafica complessiva è specificata nell'allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento.

Articolo 5 (Colore e tipografia)

(1) L'etichetta è utilizzata nelle seguenti varianti di colore:

1. Colori Pantone:
 - colore dell'etichetta: VERDE – Pantone 7738 C,
 - colore dell'etichetta: NERO – Pantone Black,
 - colore dell'etichetta: BIANCO – Pantone White;
2. colori di processo (CMYK):
 - colore dell'etichetta: VERDE – c75 m5 y100 k0,
 - colore dell'etichetta: NERO – c0 m0 y0 k100,
 - colore dell'etichetta: BIANCO – c0 m0 y0 k0;
3. Colori RGB:
 - colore dell'etichetta: VERDE – r65 g173 b73,
 - colore dell'etichetta: NERO – r0 g0 b0,
 - colore dell'etichetta: BIANCO – r255 g255 b255.

(2) L'immagine grafica dell'etichetta è di colore verde, come specificato nell'allegato 2, lettera a), del presente regolamento. Se la base dell'imballaggio è verde, può essere usato un negativo di colore, come specificato all'allegato 2, lettera b), del presente regolamento.

(3) Fatto salvo il paragrafo precedente, se non è possibile usare il colore verde dell'etichetta, si utilizzerà la versione positiva o negativa. L'applicazione su sfondo chiaro è sempre in nero, come specificato all'allegato 2, lettera c), del presente regolamento, e su sfondo scuro sempre in bianco, come specificato all'allegato 2, lettera d), del presente regolamento.

(4) L'uso di una versione positiva o negativa dell'etichetta è raccomandato solo se ci sono delle difficoltà tecniche che impediscono l'uso di una versione a colori.

(5) Per la scritta "BUONA SCELTA" si utilizza la tipografia condensata AEDIN invertita, pertanto non è consentita la ricostruzione.

Articolo 6 (Uso dell'etichetta nei media)

(1) Quando si pubblicizza un alimento con l'etichetta nei media, l'etichetta chiaramente visibile di cui all'allegato 2, lettera a), del presente regolamento è utilizzata in verde. Se ciò non è possibile, si utilizza la versione positiva o negativa dell'etichetta di cui al paragrafo 3 dell'articolo precedente.

(2) Fatto salvo il paragrafo 5 dell'articolo precedente, possono essere utilizzate nei media anche altre tipografie di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 7 (Elenco degli alimenti che recano l'etichetta)

(1) Il ministero della Salute (di seguito "il ministero") stabilisce e gestisce un elenco di alimenti con etichetta (di seguito "l'elenco degli alimenti"), disponibile sul sito web centrale dell'amministrazione statale.

(2) Il ministero può, sulla base di un invito pubblico, nominare un amministratore dell'elenco degli alimenti (di seguito denominato "amministratore") per redigere e gestire l'elenco degli alimenti.

(3) L'elenco degli alimenti contiene almeno le seguenti informazioni relative agli alimenti:

- i nomi degli alimenti;
- l'elenco degli ingredienti e le informazioni sul valore nutrizionale degli alimenti;
- il nome dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

(4) Prima che un alimento venga inserito nell'elenco degli alimenti, viene verificata la conformità alle condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

(5) Una volta che un alimento è stato inserito nell'elenco, l'operatore del settore alimentare può iniziare a utilizzare l'etichetta.

(6) Un amministratore può essere chiunque:

- abbia almeno 10 anni di esperienza nel campo della sensibilizzazione a uno stile di vita sano, con particolare attenzione a un'alimentazione sana,
- abbia esperienza nel settore della composizione e dell'etichettatura dei prodotti alimentari e abbia familiarità con la legislazione in materia,
- abbia esperienza nel settore degli alimenti con una composizione nutrizionale favorevole.

(7) L'accesso diretto ai dati dell'elenco degli alimenti è consentito alle persone autorizzate dell'Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la sicurezza alimentare, il settore veterinario e la protezione delle piante (di seguito denominata "l'Amministrazione").

III. MANSIONI, INFORMAZIONI SULL'USO DELL'ETICHETTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI

Articolo 8 (Mansioni)

Il ministero o un amministratore, se nominato, svolge le seguenti mansioni:

- stabilisce un elenco degli alimenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento;
- verifica il rispetto delle condizioni per l'uso dell'etichetta prima dell'inclusione dell'alimento in questione nell'elenco degli alimenti;
- include regolarmente i dati di cui al paragrafo 3 dell'articolo precedente nell'elenco degli alimenti e li aggiorna in base alle modifiche notificate dall'operatore del settore alimentare;
- determina la persona di contatto incaricata di comunicare con l'Amministrazione, il ministero, gli operatori del settore alimentare e gli utilizzatori dell'elenco degli alimenti;
- assicura lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore alimentare, l'Amministrazione, il ministero e gli utilizzatori dell'elenco degli alimenti su tutte le questioni relative agli alimenti recanti l'etichetta e l'elenco degli alimenti; e
- svolge altre mansioni connesse all'uso dell'etichetta.

Articolo 9 (Informazioni sull'uso dell'etichetta)

(1) Prima dell'inizio dell'uso dell'etichetta, l'operatore del settore alimentare informa il ministero o l'amministratore, se nominato, dei dettagli dell'uso dell'etichetta per un alimento di cui all'allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento.

(2) Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono fornite per via elettronica.

(3) Il ministro della Salute stabilisce condizioni più dettagliate per quanto riguarda il metodo di notifica elettronica e la verifica del rispetto delle condizioni d'uso dell'etichetta.

(4) L'operatore del settore alimentare è responsabile della correttezza dei dati trasmessi al momento della notifica al ministero o all'amministratore, se nominato.

(5) In caso di modifica della composizione dell'alimento o della sua denominazione, di ritiro dell'alimento dal mercato o di cessazione della sua vendita, l'operatore del settore alimentare informa il ministero o l'amministratore, se nominato, entro 30 giorni.

Articolo 10 (Registri degli alimenti che utilizzano l'etichetta)

(1) L'operatore del settore alimentare tiene registri dei propri prodotti alimentari utilizzando un'etichetta indicante la conformità al presente regolamento.

(2) Oltre ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, i registri di cui al paragrafo precedente contengono anche la quantità di alimenti prodotti usando l'etichetta.

(3) Per gli alimenti con determinati livelli massimi di cui all'allegato 1 del presente regolamento, i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere, oltre ai dati di cui al paragrafo precedente, anche i risultati analitici che dimostrano la conformità dell'alimento ai livelli massimi e un'indicazione sulla dichiarazione.

(4) L'operatore del settore alimentare ottiene i risultati analitici di cui al paragrafo precedente da un laboratorio accreditato almeno una volta all'anno nell'ambito dei controlli interni.

IV. VIGILANZA

Articolo 11 (Vigilanza)

La supervisione dell'attuazione del presente regolamento è effettuata dall'Amministrazione.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SANZIONI

Articolo 12 (Infrazioni)

(1) Una sanzione pecuniaria da 5 000 a 10 000 EUR è inflitta a una persona giuridica per un reato se:

- utilizza l'etichetta in violazione dell'articolo 3 del presente regolamento,
- non informa il ministero o l'amministratore dell'uso dell'etichetta conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 o 7, del presente regolamento o se presenta informazioni inesatte contrarie all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,
- non tiene registri e non verifica la conformità delle indicazioni figuranti nella dichiarazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

(2) Per un'infrazione di cui al paragrafo precedente, è prevista una sanzione da 1 000 a 5 000 EUR per un'impresa individuale o una persona fisica che svolge un'attività indipendente.

(3) Per un'infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla persona responsabile di un'entità giuridica o alla persona responsabile di un'impresa individuale o a un individuo che svolge un'attività indipendente è applicata una sanzione da 500 a 1 000 EUR.

VI. DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 13 (Compilazione e gestione dell'elenco)

La compilazione e la gestione dell'elenco degli alimenti recante l'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 0070-160/2023

Lubiana, il [...]

EVA 2023-2711-0094

Il governo della Repubblica di Slovenia

Dr. Robert Golob
Presidente

Allegato 1**Condizioni per l'uso dell'etichetta nei gruppi alimentari e livelli massimi di nutrienti negli alimenti**

Gruppo di alimenti	Nel gruppo rientrano	Livelli massimi di nutrienti per 100 g o ml di cibo	Termini e note aggiuntivi
ALIMENTI PRECONFEZIONATI			
1. Semi e frutta a guscio	Popcorn, semi di zucca, semi di girasole e simili, noci e frutta a guscio mista, comprese le noci aromatizzate.	– grassi saturi fino a 8 g – zuccheri fino a 7,5 g – sale fino a 0,1 g	– niente zuccheri aggiunti*
2. Latte, bevande a base di latte	Latte, bevande a base di latte, dove il latte è l'ingrediente principale.	– grassi fino a 1,8 g	– niente zuccheri aggiunti*
3. Bevande a base vegetale (sostituti del latte)	Bevande a base di mandorla, soia, riso, avena, ecc.	– grassi fino a 1,8 g – zucchero fino a 5 g – sale fino a 0,2 g	– niente zuccheri aggiunti*
4. Acque minerali naturali	Acque minerali, con o senza aggiunta di CO ₂ .	senza restrizione di nutrienti	
5. Bevande analcoliche	Acqua aromatizzata bevande con aggiunta di succo di frutta o succo di verdure.	– zuccheri fino a 2,5 g	– energia fino a 80 kJ – niente zuccheri aggiunti*
6. Cereali per la colazione	Fiocchi di mais e altri prodotti a base di cereali sotto forma di fiocchi (ad esempio, avena, fiocchi di frumento), fiocchi con altri additivi, muesli, ecc.	– zuccheri fino a 12,5 g – grassi fino a 10 g – sale fino a 0,5 g – fibre almeno 6 g	
7. Yogurt, latte fermentato e alimenti simili	Yogurt e bevande a base di latte fermentato (latte acido, kefir, latticello), anche prodotti a base di latte fermentato aromatizzato e bevande con aggiunta di frutta, muesli, ecc.	– grassi fino a 1,8 g – zuccheri fino a 9 g	– gli zuccheri contenuti sono derivati unicamente dal latte, dalla frutta o dalla verdura o da preparazioni di frutta e verdura
8. Ricotta	Ricotta a grana grossa o fine.	– grassi fino a 3 g – sale fino a 0,3 g	– niente zuccheri aggiunti*, – il gruppo non comprende le cagliate di frutta e prodotti simili
9. Oli vegetali	Oli vegetali, quali oli di oliva, di colza, di girasole, di noce, di	– grassi saturi fino al 20 % del totale dei grassi	– i prodotti possono essere aromatizzati (ad esempio con

Gruppo di alimenti	Nel gruppo rientrano	Livelli massimi di nutrienti per 100 g o ml di cibo	Termini e note aggiuntivi
	canapa e altri oli o rispettive miscele, se raggiungono i valori limite relativi agli acidi grassi.	– grassi monoinsaturi con almeno il 45 % dei grassi totali	fragranze e altri)
10. Pane, prodotti da forno e prodotti a base di cereali secchi	Vari tipi di pane, tra cui pane senza glutine, pane non lievitato, pane per toast, pane croccante, pane tostato, grissini, ecc.	– grassi fino a 10 g – zuccheri fino a 5 g – sale fino a 1,1 g – fibre almeno 5 g	
11. Cereali e pseudocereali, pasta secca, pasta fresca, pasta pronta da mangiare, legumi pronti da mangiare e riso	Pasta, gnocchi, ravioli, couscous, fagioli, piselli, lenticchie, ceci, ecc., cereali, grano saraceno, riso, quinoa, amaranto, mais, ecc., pronti da mangiare.	– grassi fino a 5 g – zuccheri fino a 5 g – sale fino a 1,0 g – fibre almeno 5 g	
12. Carne di pollame fresca e congelata	Tutti i tipi di carne di pollame.	– grassi fino a 3 g	
13. Pesce fresco	Tutti i tipi di pesce.	senza restrizione di nutrienti	
14. Frutta, verdura e legumi freschi e congelati	Frutta, verdura e legumi, compresi quelli amidacei (es. patate).	senza restrizione di nutrienti	
15. Ortaggi e legumi trasformati (esclusi i succhi)	Verdure e legumi in scatola (sottaceto, essiccati, stufati).	– grassi fino a 5 g – sale fino a 0,9 g	
16. Verdure sottaceto/fermentate	Sottaceto/fermentate (ad esempio cavoli, rape).	– sale fino a 1,5 g	
ALIMENTI NON PRECONFEZIONATI			
17. Pane	Diversi tipi di pane.	– grassi fino a 10 g – zuccheri fino a 5 g – sale fino a 1,1 g – fibre almeno 5 g	
18. Carni fresche di volatili	Tutti i tipi di carne fresca di pollame.	– grassi fino a 3 g	
19. Pesce fresco	Tutti i tipi di pesce.	senza restrizione di nutrienti	
20. Frutta, verdura e legumi freschi	Frutta, verdura e legumi, compresi quelli amidacei (ad esempio patate).	senza restrizione di nutrienti	
* contenente solo zuccheri naturalmente presenti			

Allegato 2
Rappresentazione grafica dell'etichetta

(a)



BUONA

(b)



(c)



(d)




(e)



Allegato 3

Immagine grafica integrata



Allegato 4

Informazioni contenute nell'avviso di utilizzo dell'etichetta

- data di notifica;
- tipo di notifica: inizio dell'uso dell'etichetta/modifica delle informazioni sugli alimenti/interruzione dell'uso dell'etichetta/cessazione della vendita degli alimenti;
- informazioni sul richiedente (ragione sociale/nome dell'entità commerciale, codice fiscale dell'entità commerciale, indirizzo e-mail di contatto);
- nome commerciale dell'alimento;
- denominazione commerciale;
- produttore dell'alimento (nome della società/nome dell'entità commerciale);
- eventuale numero di codice a barre;
- quantità netta (se del caso);
- il gruppo di alimenti di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
- indicazioni nutrizionali (facoltative);
- l'elenco degli ingredienti;
- informazioni sugli edulcoranti contenuti (sì/no);
- informazioni sui coloranti contenuti che richiedono un'etichettatura speciale (sì/no);
- informazioni sugli zuccheri aggiunti contenuti (sì/no);
- informazioni nutrizionali sugli alimenti (solo per gli alimenti con determinati valori soglia di cui all'allegato 1 del presente regolamento);
- allegato: risultati dell'analisi che dimostrano l'adeguatezza dei dati sul valore nutrizionale (solo per gli alimenti con determinati valori soglia stabiliti nell'allegato 1 del presente regolamento);
- allegato: l'apposizione di un'etichetta sull'alimento o di una fotografia dell'etichetta sull'alimento (solo per gli alimenti preconfezionati).